

# La mia professione

Rubrica di letture professionali

a cura di Remo Danovi

Coniugare il diritto con l'economia porta sempre a risultati eccezionali. La sommatoria delle positività delle due discipline permette infatti di avere dati più attendibili e di formulare considerazioni più approfondite. Occorre tuttavia che i dati economici e giuridici siano amalgamabili, e possano effettivamente consentire confronti conclusivi, per restituire alle statistiche l'effettività di cui hanno bisogno nel contesto generale.



DANIELA MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati*, Bologna, il Mulino, 2003, 141.

Si può interpretare il processo civile sulla base del diritto e dell'economia? È quanto cerca di fare questo volume indagando sulla situazione della giustizia civile in Italia, e sui tempi e sui costi, con una grande massa di informazioni, anche se con conclusioni che non mi sembrano condivisibili.

Il punto di partenza è certo: il processo civile in Italia è troppo lento (dura circa 10 anni, a fronte di una media europea che è all'incirca della metà), e il numero dei processi pendenti è enorme (circa 10 milioni, secondo i dati forniti dal procuratore generale nella inaugurazione dell'anno giudiziario 2003).

Si tratta allora di indagare (sul presupposto che la lentezza dei processi non derivi dalle risorse impiegate dallo Stato ma da una questione di incentivi che coinvolge avvocati e magistrati) se sia l'offerta dei giudici ad essere sottodimensionata ovvero, al contrario, la domanda ad essere eccessivamente alimentata.

Per quanto riguarda l'offerta vi sarebbero alcune inefficienze (soprattutto la mancanza di razionalizzazione della dimensione degli uffici giudiziari), ma "non tali da giustificare la congestione e i ritardi della giustizia civile in Italia".

Per quanto riguarda invece la domanda, accanto all'incremento fisiologico, vi sarebbero elementi "patologici", che evidenziano i casi di ricorso alla giustizia dettati "non dall'esigenza di risolvere una questione giuridica incerta ma da altri ordini di interessi". Tra questi "incentivi" all'incremento della domanda alcuni riguarderebbero i litiganti (i vantaggi derivanti dalla stessa lentezza, e quindi l'auto-alimentazione dei processi, la disciplina del tasso legale e il sistema di rifusione delle spese della parte perdente); altri invece riguarderebbero gli stessi avvocati, e in particolare sarebbe causa della lentezza delle liti anche il sistema di determina-

zione dell'onorario (essendovi un legame diretto – secondo l'autrice – tra il livello del compenso e il numero delle udienze, e quindi esistendo "un notevole incentivo per gli avvocati a sfruttare questo varco il più possibile"; incentivo che diventerebbe poi collusione perché "se il controllore avvocato ha come obiettivo primario alti guadagni e il livello dei guadagni dipende dal fatto che il controllato giudice gli permetta di tirare in lungo il processo quanto vuole", e questi a sua volta deve avere il consenso per la progressione in carriera, l'allungamento dei processi sarebbe inevitabile). Con una conclusione molto ardita: la regolazione dei compensi degli avvocati sarebbe "particolarmente urgente, e potremmo dire cruciale", affinché il tentativo di riforma del processo civile non si traduca in un nuovo fallimento.

In verità io non credo davvero che la lentezza delle liti e la pendenza di dieci milioni di processi dipendano dal sistema del compenso degli avvocati, collegato con il numero di udienze, sia perché le tariffe risalgono al lontano 1994 e i compensi degli avvocati sono tra i più bassi in Europa (come d'altronde si riconosce nel testo), sia perché la richiesta di un rinvio non è fatta certamente per maturare un esiguo diritto di udienza, e

ancora perché non è la richiesta di per sé di un rinvio a determinare la lunghezza della lite, quanto la cronica inadeguatezza dei magistrati nel fissare rinvii accettabili (la legge processuale permetterebbe un rinvio di soli 15 giorni, mentre i rinvii sono molto spesso di 15 mesi)! E poi, quale mai rinvio chiedono gli avvocati quando propongono un ricorso per cassazione e si vedono fissare l'udienza di discussione a tre anni di distanza!

Ma ancora: la resistenza degli avvocati alla riforma del codice di procedura civile del 1990 non fu dettata dalla ipotizzata riduzione delle udienze del processo (ciò che avrebbe determinato le astensioni dei difensori, essendo questi "una categoria professionale e non una confraternita di missionari"!), ma fu dettata dal sistema di preclusioni/decadenze che avrebbero impoverito le garanzie delle parti processuali!

È tutto qui. Poco importa quindi che il numero di giudici sia nella media europea rispetto al numero degli abitanti (questo dicono le statistiche; ma si dice anche che "la mancanza di regole incentivanti sulla carriera deprime la crescita professionale dei soggetti"); importa che – dopo l'azzeramento

del contenzioso nel 1997 con la creazione delle sezioni stralcio – si sia determinato un così grave dilagante arretrato da far dubitare delle capacità del sistema di reggere con equilibrio, senza un aumento notevole (varie migliaia) del numero dei giudici.

Questa è la più rilevante delle cause/effetto sul letargo del processo, laddove le statistiche e i dati economici forse ancora una volta servono a confermare la crisi del sistema, ma non inducono a suggerire rimedi attendibili.



GIOVANNI PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, il Mulino, 2002, 206.

Qui non è l'economia ad essere indagata ma è la tecnologia; e la tecnologia diventa effettivamente non solo strumento ma anche oggetto del diritto, nelle tante implicazioni possibili.

Certo una volta il diritto coincideva con la morale e i riti erano primitivi e le regole formali inesistenti. Poi il mondo è cambiato, la scrittura ha accresciuto le forme di comunicazione e ha consentito la rappresentazione e diffusione specifica del pensiero giuridico, fino alle invenzioni e tecnologie attuali, che pure hanno rimodella-

to le regole giuridiche esistenti (con particolare riferimento alla tecnologia digitale che consente di rappresentare tutte le forme espressive in notazione binaria).

Assistiamo in tal modo al cambiamento del diritto (si pensi non solo alla informatizzazione del processo ma anche alla firma digitale, al documento e al commercio elettronico, alla conclusione di contratti attraverso Internet, alla circolazione dei titoli dematerializzati, tanto per fare alcuni esempi) che permettono di individuare un vero e proprio *diritto dell'era digitale*, con caratteristiche e tratti distintivi particolari (la deterritorializzazione, la destatuazione, la dematerializzazione, la tecnologicizzazione). Nasce anche un sistema virtuale di composizione delle controversie, sulla base di una nuova *policy* che è parte integrante del rapporto contrattuale che si instaura tra le parti e assicura una procedura imparziale, trasparente, efficace, equa e super-veloce.

Insomma il mondo del diritto è cambiato e la complessità dei problemi si scioglie in questa mirabile puntualizzazione di un tempo che pensavamo futuro ed è in realtà già arrivato.